

**CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E
FORNITURE**

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente appalto è indicato nel buono d'ordine.

Art. 2 - Modalità di esecuzione

Le modalità di esecuzione del servizio o della fornitura oggetto di affidamento sono disciplinate nell'avviso e/o nella richiesta di preventivo e/o nel capitolato, così come integrate dall'offerta presentata dall'operatore affidatario.

Art. 3 - Obblighi dell'affidatario

- 1) Eseguire il servizio/la fornitura oggetto di affidamento nei termini e con le modalità previsti nell'avviso e/o nella richiesta di preventivo e/o nel capitolato e nell'offerta presentata, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del contratto;
- 2) rispettare l'obbligo di riservatezza e non diffondere ed utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni della Polisportiva, in alcun modo, i dati, le informazioni il contenuto dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento n. 2016/679 e del D. Lgs 196/2003;
- 3) comunicare con tempestività alla Polisportiva ogni problematica eventualmente insorta nel corso dell'esecuzione del contratto, che possa compromettere la funzionalità delle prestazioni;
- 4) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010.

Art. 4 - Durata

L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà entro il termine previsto nell'avviso e/o nella richiesta di preventivo e/o nel capitolato .

Eventuali proroghe motivate dovranno essere concordate ed autorizzate in forma scritta dell'affidatario. Nelle more della stipula del contratto dell'affidatario si rende disponibile ad avviare le attività a partire dalla data di comunicazione dell'affidamento.

Art. 5 - Corrispettivo

Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, determinato nell'avviso e/o nella richiesta di preventivo e/o nel capitolato, corrisponde all'importo indicato nell'offerta presentata dall'operatore affidatario.

Art. 6 - Modalità di Fatturazione e pagamento

La fatturazione avverrà con le seguenti modalità: pagamento a 30 giorni dal ricevimento fattura.

Le fatture dovranno essere emesse solo dopo la verifica da parte della Polisportiva.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla effettuazione delle attività di verifica della regolare esecuzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario.

Le fatture dovranno inoltre:

- contenere esplicito riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, il **Codice Identificativo Gara** fornito;
- essere intestate a: Polisportiva Politecnico di Milano s.s.d. a r.l.

Nel caso siano state contestate inadempienze all'affidatario, la Polisportiva può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali anche di seguito menzionate, i pagamenti fino a che il soggetto non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 7 – Inadempienze, ritardi e penali

Nel caso di sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico, la Polisportiva si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, salvo in ogni caso il diritto dell'affidatario al corrispettivo dovuto per le prestazioni fino ad allora erogate. Per ogni giorno di ritardo, imputabile alla non corretta realizzazione delle prestazioni è applicata una penale di € 250,00. La penale sarà applicata per un massimo di gg. 90, trascorsi i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Detta penale non verrà applicata nel caso in cui il ritardo sia stato determinato da causa di forza maggiore, purché tempestivamente comunicata alla Polisportiva.

Art. 8 - Verifica della regolare esecuzione

La Polisportiva verificherà periodicamente l'andamento delle prestazioni affidate attraverso suoi dipendenti onde valutare la gestione dell'affidatario.

La Polisportiva farà pervenire per iscritto alla ditta affidataria le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 7 giorni solari consecutivi, (o in casi di motivata urgenza anche in un termine inferiore) decorrenti dal ricevimento della nota di contestazione l'affidatario sarà tenuto ad ottemperare a quanto prescritto o presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle penali.

Il personale preposto al controllo provvede a segnalare la non conformità mediante comunicazione formale.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

La Polisportiva si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente risolto di diritto il contratto, con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali gravi, che pregiudicano il corretto e puntuale svolgimento delle prestazioni.

In particolare, il contratto si intende risolto di diritto allorquando si verificano, in capo all'affidatario, i seguenti casi:

- perdita dei requisiti di idoneità;
- mancato avvio del servizio o della fornitura nel termine fissato o, iniziato, abbandono ovvero interruzione o esecuzione con ripetute gravi irregolarità, purché non siano dipendenti da forza maggiore;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile quali il fallimento o la sottoposizione ad altre procedure concorsuali del soggetto aggiudicatario.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora la Polisportiva comunichi dell'affidatario, mediante PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

Art. 10 – Spese contrattuali

Ciascun contratto verrà registrato solo in caso d'uso e le eventuali spese saranno a carico dell'affidatario.

Art. 11 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 12 -Trattamento dei dati personali

Le parti acconsentono, ai sensi del Regolamento n. 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, al trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente accordo, esclusivamente per le finalità relative al medesimo.